

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **DONATI, MONETI e BELLISARIO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 GIUGNO 1963

Norme relative ai concorsi e alle nomine dei direttori didattici

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge riprende una proposta approvata in sede deliberante dalla 6^a Commissione del Senato, poi decaduta per lo scioglimento delle Camere prima che l'altro ramo del Parlamento ne avesse completato l'esame. Risponde all'esigenza largamente sentita di normalizzare la situazione nell'importante settore delle direzioni didattiche e nel contempo offre una soluzione che potrà in avvenire evitare il riproporsi delle molte leggi che hanno in passato caratterizzato questo settore della scuola.

Il numero dei circoli didattici è stato con recente disposizione di legge aumentato di 750; 500 di tali nuove direzioni entreranno in funzione al 1° ottobre del corrente anno, le altre 250 incominceranno a funzionare col 1° ottobre del 1964. In conseguenza di queste nuove istituzioni e per il normale ritmo dei collocamenti a riposo o delle promozioni ad Ispettore scolastico avremo al prossimo ottobre oltre 1.000 direzioni didattiche prive di titolare, anche se sta per concludersi un concorso per 200 posti riservato agli insegnanti già incaricati della direzione.

Il sistema dell'incarico non ha dato frutti troppo brillanti per varie ragioni, ma soprattutto perchè la posizione necessariamente

precaria dell'incaricato non gli consente di fatto la pienezza dell'iniziativa e della funzione. Ritengono pertanto i proponenti che tale forma di incarico possa utilmente essere eliminata, affidando temporaneamente i circoli privi di titolare o comunque temporaneamente scoperti al direttore di un circolo viciniore. Ma anche tale sistema porterebbe notevoli inconvenienti e frustrerebbe lo sforzo dello Stato che ha aumentato il numero dei circoli didattici se non si provvedesse il più rapidamente possibile a nominare personale di ruolo in ciascuno dei circoli privi di titolare.

Per questo motivo i proponenti hanno ritenuto utile il sistema previsto dal primo articolo del disegno di legge, col quale si istituisce una graduatoria permanente dei candidati che abbiano superato le prove di un concorso direttivo riportando nelle prove di esame almeno 105/150, dalla quale attingere il 1° ottobre di ogni anno un certo numero di nuovi direttori da immettere nei ruoli per ridurre al minimo i circoli didattici privi di titolare. Così nessuno eserciterebbe la funzione dirigente in posizione precaria, e le direzioni sarebbero permanentemente affidate a personale che ha superato brillantemente le prove di esame.

Nè per questo verrebbe meno la possibilità di indire ulteriori concorsi, perchè la graduatoria nazionale si alimenterebbe continuamente con quanti avessero superato i concorsi con le prescritte votazioni, ma non fossero di fatto proclamati per mancanza di circoli a concorso.

Ciò eviterebbe di dovere, come è avvenuto in passato, esaminare proposte di legge per sistemare gli idonei, e nel contempo consentirebbe, nella attuale straordinaria contingenza di utilizzare in gran parte i quasi 400 idonei con oltre 7/10 nelle prove di esame dell'ultimo concorso direttivo espletato.

Proprio per garantire la possibilità di ulteriori concorsi con una periodicità regolare il disegno di legge prevede che almeno ogni biennio debba essere bandito un concorso, da intendersi non come concorso speciale per questa o quella categoria, ma come concorso generale. Per il primo di tali concorsi è prevista una riserva di posti (150) a favore di coloro che almeno per un anno hanno esercitato l'incarico della direzione didattica. Si intende con tale ulteriore concessione porre fine al regime di concorsi particolari, e assoggettare tutti gli aspiranti, ciascuno col riconoscimento dei titoli acquisiti, ad esami uguali per tutti gli aspiranti alla stessa funzione.

Coll'articolo 3 oltre a provvedere per i circoli temporaneamente scoperti, si stabi-

sce che il direttore didattico che temporaneamente regge due circoli abbia la doppia indennità di direzione. Modesto riconoscimento questo per un impegno certo gravoso, ma non insopportabile, se si pensa che dal 1956 ad oggi il numero dei circoli didattici è stato aumentato di 1550, cioè quasi raddoppiato, con conseguente diminuzione dell'ambito territoriale e del numero degli insegnanti assegnati a ciascuna direzione. Sicchè il lavoro che un tempo era normale per un direttore può essere eccezionalmente svolto per un periodo di breve durata.

Il presente disegno di legge non porta alcun onere finanziario, anzi realizza sostanzialmente una economia. Difatti sono regolarmente previste nel bilancio le somme necessarie per l'indennità di direzione a tutti i circoli didattici esistenti: l'essere una direzione affidata a un titolare o al titolare di un circolo viciniore non modifica l'onere. In effetti il provvedimento consentirebbe una notevole economia, perchè attualmente il direttore incaricato lascia vacante un posto di maestro nel quale deve essere sostituito; l'onere delle competenze spettanti al direttore incaricato viene quindi, col sistema proposto, risparmiato dallo Stato.

Per le ragioni suesposte i proponenti si augurano che i colleghi vorranno confortare colla loro approvazione il presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

È istituita una graduatoria nazionale dei concorrenti che abbiano riportato o riportino in un concorso a posti di direttore didattico nella scuola elementare la votazione complessiva di almeno 105 su 150 nelle prove di esame.

Gli aspiranti all'inclusione nella graduatoria nazionale debbono farne domanda al Ministero della pubblica istruzione entro il 1° settembre di ogni anno. L'iscrizione avviene inserendo ciascun interessato al posto che, nell'ordine progressivo della graduatoria nazionale, gli deriva dal punteggio totale conseguito nelle prove di esame e nella valutazione dei titoli di merito del concorso superato.

A parità di punteggio la preferenza è accordata al concorrente che abbia superato il concorso bandito in data anteriore.

Gli iscritti nella graduatoria sono cancellati dalla medesima a domanda o d'ufficio qualora cessino di appartenere, per qualunque motivo, al ruolo degli insegnanti elementari.

L'iscrizione nella graduatoria e la cancellazione sono disposte con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

Art. 2.

I circoli didattici disponibili al 1° ottobre di ogni anno sono assegnati per il 25 per cento agli iscritti nella graduatoria di cui all'articolo precedente. Gli altri posti disponibili sono comunque accantonati per il concorso normale da bandirsi ai sensi delle norme vigenti e almeno ogni due anni.

Art. 3.

A decorrere dal 1° ottobre 1963, i circoli didattici vacanti, anche se temporaneamente, sono retti da un direttore di circolo viciniore, con incarico conferito dal Provve-

ditore agli studi su proposta dell'Ispettore di circoscrizione competente.

Per la durata dell'incarico il direttore didattico percepisce la doppia indennità di direzione.

Art. 4.

Nel primo concorso che sarà bandito dopo l'entrata in vigore della presente legge, 150 posti sono riservati agli insegnanti elementari che abbiano esercitato l'incarico direttivo per almeno un anno scolastico. A tal fine si considera anno scolastico il servizio annuale per il quale il personale direttivo incaricato abbia avuto la qualifica da parte della competente autorità scolastica; tale qualifica non deve essere inferiore a distinto.

I posti riservati e gli altri messi a concorso che non vengano ricoperti dai candidati aventi rispettivamente titolo, andranno in aumento dell'una o dell'altra aliquota dei posti.

Art. 5.

Ogni norma in contrasto con la presente legge è abrogata.